REGIONE PIEMONTE

PARERE SULLA BOZZA DI DELIBERAZIONE

DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

DI CUI AGLI ARTICOLI 3 COMMA 4, 60 E 63 COMMI DA 8 A 11 DEL D. LGS. 118/2011

(ALLEGATO 1 AL VERB. 8/2025)

Dott.ssa Elisa Venturini (Presidente)

Dott. Pietro Boraschi (Componente)

Dott.ssa Oliva Cutone (Componente)

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Il Collegio dei Revisori dei conti ha ricevuto:

A) a mezzo mail ordinaria in data **12 marzo 2025** la messa a disposizione dei file dei residui attivi e passivi relativi al ROR avviato con prot. 00005991 del 28 gennaio 2025 da parte dell'Ufficio ragioneria; tale file è stato acquisito ai fini del campionamento per l'emissione del successivo parere previsto all'art. 3 comma 7 del D.Lgs 118/2001 ed in particolare:

- elenco degli impegni ROR consistente in elenco dei residui passivi al 31/12/2024, comprensivo degli importi da mantenere, da cancellare in c/residui e in c/competenza e da reimputare con anno di reimputazione;
- elenco degli accertamenti ROR consistente nell'elenco dei residui attivi al 31/12/2024 comprensivo degli importi da conservare, da cancellare in c/residui e in conto competenza da reimputare con anno di reimputazione;

e di aver ricevuto dagli uffici tale file in excel per addivenire alla scelta del campionamento come meglio oltre evidenziato in seguito revisionato in data **26 marzo 2025**, riacquisto dal collegio;

B) con mail ordinaria del **28 marzo 2025**, al termine dei controlli del collegio, sono state acquisite le copie conformi delle determinazioni definitive di tutte le direzioni firmate digitalmente, ciascuna completa delle schede dei residui attivi e passivi e delle singole operazioni sugli stessi di mantenimento, cancellazione o reimputazione e delle motivazioni, prive tuttavia anche quest'anno dei totali, aspetto che rende difficoltoso il controllo complessivo dell'atto generale;

C) con PEC del **31 marzo 2025** è stata inviata dalla Responsabile del Settore Ragioneria una mail denominata "*richiesta di parere*" contenente unicamente la bozza non numerata di proposta di DGR di approvazione del riaccertamento ordinario denominata *"Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni*";

D) durante l'incontro del **9 aprile 2025** presso la sede della Regione il collegio ha evidenziato che, diversamente dagli anni scorsi, non ha ricevuto la richiesta di parere con i file definitivi allegati alla bozza di delibera ed ha, pertanto, chiesto di ricevere gli allegati obbligatori della bozza di ROR;

E) con mail ordinaria dello stesso **9 aprile 2025** il collegio ha ricevuto dalla funzionaria del settore Ragioneria unicamente gli allegati in formato pdf della proposta non individuata e non numerata di DGR denominata "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni", e quindi:

- allegato C - variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024;
- allegato D - variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 triennale per capitolo;
- allegato E - variazioni al bilancio di previsione annualità 2025 da DDL;
- allegato E - variazioni al bilancio di previsione annualità 2026 da DDL;
- allegato E - variazioni al bilancio di previsione annualità 2027 da DDL;
- allegato F - variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 triennale per capitolo;

F) che, a seguito di sollecito del **11 aprile 2025, nella** medesima data sono pervenuti anche i seguenti allegati in formato definitivo:

- allegato A - elenco dei residui attivi al 31/12/2024 comprensivo degli importi da conservare, da cancellare in c/residui e in conto competenza da reimputare con anno di reimputazione;

- allegato B - elenco dei residui passivi al 31/12/2024, comprensivo degli importi da mantenere, da cancellare in c/residui e in c/competenza e da reimputare con anno di reimputazione;

evidenziando

A - IN MERITO ALL'ITER PROCEDURALE del COLLEGIO dei REVISORI ed alle risposte ricevute

- che seppur la procedura in qualche modo quest'anno si sia formalmente modificata, nella sostanza i file relativi ai residui attivi e passivi sono pervenuti preventivamente, come concordato anche per quest'anno con la Dirigente del Settore ragioneria, anche in formato editabile, con le operazioni effettuate sugli stessi dalle singole Direzioni ed utilizzati dal collegio per effettuare i campionamenti finalizzati all'espressione del presente parere;
- il campionamento è stato selezionato dal collegio tramite confronto nei giorni successivi – anche in base alle priorità emerse a seguito delle ulteriori richieste di parere medio tempore pervenute nel medesimo periodo - come da mail di richiesta del 16 marzo 2025 scegliendo i residui sia attivi che passivi casualmente, tramite estrazione di un numero di posizioni dal sito blia.it, oltre che individuando ulteriori operazioni specifiche per ogni direzione anche sulla scorta delle problematiche riscontrate nel tempo;
- tale campionamento è stato inviato agli uffici per acquisire gli elementi documentali necessari al mantenimento, alla cancellazione o alla reimputazione degli stessi;
- gli uffici hanno trasmesso inizialmente il 21 marzo 2025 i documenti a supporto delle motivazioni dagli stessi inserite nel file del ROR per le operazioni effettuate sui residui attivi e passivi;
- il collegio ha rilevato nei successivi controlli che, diversamente da quanto positivamente rilevato lo scorso anno, la documentazione non è pervenuta inizialmente per tutte le posizioni campionate;
- nonostante solo due direzioni per i residui attivi, abbiano provveduto a singole brevi note in accompagnamento alla documentazione a supporto, e una direzione abbia inserito brevi note sulle DD inviate, ancora molti responsabili hanno inviato documentazione che, seppur copiosa ma senza note di accompagnamento, nella maggior parte dei casi non ha permesso di individuare in maniera puntuale la temporalità degli accadimenti; sono state verificate inoltre molte posizioni che – come l'anno scorso - hanno riguardato l'invio di DD di accertamenti iniziali molto datati, e con competenze in più anni che, logicamente, per effetto ad esempio degli incassi o dei pagamenti, non potevano coincidere con i residui al 31.12.2024, oppure, per talune posizioni inviate ai riscossori coatti, i responsabili non hanno evidenziato a che punto fosse la procedura del riscossore, in caso di posizioni molto datate (anche di oltre 10 anni), ed ancora, situazioni in cui non risultano allegati tutti i solleciti che, in alcuni casi, analogamente risultavano datati;
- tali situazioni hanno costretto il collegio a molte verifiche, ad effettuare un lavoro, di certo non di competenza dell'organo collegiale di verifica ma che il collegio ha comunque cercato di effettuare per tutte le posizioni, di ricostruzione di situazioni e di dati non immediatamente riscontrabili tenuto conto che, ad eccezione di alcuni Settori che hanno ben interpretato la documentazione da rendere ed il contento minimo delle relazioni a supporto – e di cui si dirà nel verbale – gli altri hanno interpretato ciascuno a modo proprio, circa la richiesta di documentazione minima da rendere;
- nella riunione del 9 aprile 2025 il collegio, alla presenza della Dirigente della ragioneria (rif. verb. 7/2025) e della funzionaria di riferimento della ragioneria, ha provveduto ad esporre le problematiche e le criticità riscontrate in merito ai giustificativi inviati al collegio ed in quella sede sono state verificate molte delle posizioni relative ai residui attivi anche al fine di mettere a conoscenza la Ragioneria dell'approccio generale dei singoli responsabili al lavoro di giustificazione delle operazioni di ROR che purtroppo, dopo oltre 5 anni di solleciti da parte di questo collegio e del lavoro svolto dalla Dirigente della ragioneria, non è ancora purtroppo sufficientemente acquisito;
- il confronto avvenuto già l'anno scorso in data 25 marzo 2024 aveva portato all'individuazione ed alla condivisione di un percorso per meglio specificare e uniformare, per il seguito, le modalità nonché i documenti necessari finalizzati alla giustifi-

cazione delle operazioni effettuate sui residui dai singoli responsabili valutando anche, come suggerito dal collegio, un corso specifico sul riaccertamento dei residui e sugli elementi necessari;

- tale corso, sollecitato durante l'anno, si è svolto nel mese di 24 febbraio 2025; nonostante ciò il percorso deve essere perseguito anche ipotizzando di dare maggiore risalto alle responsabilità dei singoli firmatari chiamandoli in prima persona ad effettuare una verifica straordinaria che si sostanzi in una vera acquisizione della responsabilità del singolo; ciò anche ipotizzando di predisporre una sorta di "ROR di passaggio" nella rotazione dei vari dirigenti nel momento della quiescenza degli stessi; evitando così anche il passaggio di responsabilità in capo a soggetti che non sono responsabili dell'esito finale soprattutto delle mancate riscossioni e dei conseguenti eventuali danni erariali; si rinvia in merito alla chiusura del presente parere.

B - IN MERITO ALL'ITER PROCEDURALE INTRAPRESO DALL'ENTE

- in data 16 luglio 2021 con atto n. 9 il Presidente della Giunta regionale ha emanato il "*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18*" modificato da ultimo in qualche articolo con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 dicembre 2023;
- visto l'art. 41 del regolamento di contabilità in essere che recita: "*1. Il Settore Ragioneria in sede di predisposizione dello schema di Rendiconto della Gestione ed ai fini della piena attuazione del principio di competenza finanziaria potenziato, avvia il procedimento per la revisione dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 63, comma 8 del d. lgs. 118/2011. 2. Il Settore di cui al comma 1 procede alla definizione di apposita nota circolare, cui sono allegati, per ciascuna struttura amministrativa regionale, l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio oggetto di rendicontazione, distinti per residui provenienti dalla gestione residuale e residui provenienti dalla competenza, nonché i prospetti da utilizzare ai fini della determinazione dei residui provenienti dalla competenza che, in tutto o in parte, vengono cancellati per la reimputazione agli esercizi successivi e confluiscono nel fondo pluriennale vincolato. 3. Con determinazione del Direttore di ciascuna struttura amministrativa è effettuata la ricognizione degli esiti della revisione dei residui attivi e passivi. 4. Nella nota di cui al comma 2 è individuato il congruo termine entro il quale le Direzioni regionali devono trasmettere al Settore Ragioneria le determinazioni dirigenziali di cui al comma 3. La mancata trasmissione nei termini indicati nella nota circolare, o la trasmissione di dati parziali, può rappresentare elemento di valutazione negativa nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance. 5. Il Settore Ragioneria, dopo aver effettuato la registrazione di tutte le rettifiche indicate nelle determinazioni dirigenziali di cui al comma 3, predispone la deliberazione di Giunta regionale di approvazione degli esiti del riaccertamento, il cui schema va inviato prima dell'approvazione al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del preventivo parere da rilasciare entro i termini previsti dall'articolo dell'articolo 40 quater, comma 5 della l.r. 7/2001*". 6. *Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, il Settore Ragioneria può predisporre una deliberazione di Giunta regionale che procede ad un riaccertamento parziale dei residui, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti sullo schema di deliberazione; in tal caso, la successiva deliberazione di Giunta regionale di approvazione degli esiti della ricognizione ordinaria dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali";*
- con nota protocollo 00005991 del 28/01/2025 la responsabile del Settore Ragioneria comunicava ai Dirigenti di Settore ed alle Ragionerie delegate della Giunta regionale l'avvio del procedimento di ricognizione dei residui attivi e passivi inviando la situazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata relativi alla competenza 2024 accompagnata da linee guida per la ricognizione di legge, con richiesta di restituzione alla competente struttura bilancio e ragioneria degli esiti delle attività di verifica e delle motivazioni sulle operazioni indicate completando le operazioni di ROR a norma del sopra riportato articolo 41 di regolamento di contabilità;

- che in tale nota è individuato un congruo termine entro il quale le Direzioni regionali avrebbero dovuto trasmettere al Settore Ragioneria le determinazioni dirigenziali;
- che la comunicazione– anche per quest'anno - risulta ben dettagliata e utile operativamente in quanto alla stessa sono state allegate le "linee guida per il riaccertamento ordinario" quale vademecum esplicativo per i termini giuridici del riaccartamento; il collegio prende positivamente atto che nella stessa vengono dati precisi indirizzi in merito alle "specifiche motivazioni sul mantenimento, cancellazione o re imputazione" e quindi delle operazioni giuridicamente possibili sui residui attivi e passivi guidando in tal modo i vari settori nell'analisi di loro competenza;
- nel merito si sollecita ad inserire i contenuti e le indicazioni della Sezione di controlli Delibera della Corte di conti per le Marche n. 144/2023/PAR circa le motivazioni adeguate. In particolare, in via rafforzata tale delibera riporta:

 •*per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di **anzianità infratriennale**, grava sull'ente l'obbligo di **motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli** (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;*

 *• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di **anzianità compresa tra tre e cinque anni**, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché **è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione**; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;*

 *• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di **anzianità ultraquinquennale**, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti" Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, **l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio**; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.*
- la maggior parte delle motivazioni inserite dai responsabili di settore, come peraltro già evidenziato l'anno scorso, non sono in linea con la delibera sopra richiamata, in quanto riconducibili a standard sicuramente funzionali per le operazioni di bilancio ma ancora da implementare per la corretta imputazione e per i controlli demandati al collegio che deve verificare i principi per il mantenimento, supportati da elementi documentali che consentano di individuare in maniera puntuale, oltre alle ragioni giuridiche per il mantenimento o per la re-imputazione, anche le eventuali situazioni di danno erariale in caso di cancellazione di residui dovute a negligenza, prescrizione o per ritardi nelle azioni dell'ente che possono avvenire più facilmente nel momento del ROR;
- tenuto conto di quanto sopra si rinvia alle osservazioni del collegio di cui in chiusura;
- a tal fine, infatti, il sottoscritto collegio si è attivato per effettuare il campionamento e chiedere gli elementi a supporto delle motivazioni inserite dai singoli responsabili negli allegati generali dei residui attivi e passivi e quindi per verificare le attività svolte dai responsabili;
- che nonostante ciò, la frammentazione delle competenze e la numerosità dei responsabili, unitamente ai tempi demandati al collegio per l'emissione del parere, non hanno permesso di addivenire ad incontri in presenza con i singoli responsabili finalizzati alla verifica puntuale al fine di sollecitare e consolidare la consapevolezza dell'importante ruolo e delle responsabilità intrinseche e dirette nonché della puntuale applicazione del regolamento in essere che prevede anche, tra l' altro, la predisposizione di relazioni da inviare al settore ragioneria (come meglio riportato in seguito);
- si è optato per un incontro presso l'ente avvenuto in data 9 aprile 2025 ove il collegio ha ricevuto singole brevi relazioni relative ai soli residui campionati che sono state oggetto per i residui attivi di ulteriore verifica presso l'ente tutta la giornata del 9 aprile 2025 coadiuvate dal Settore ragioneria;

- che, nonostante ciò, non tutte le relazioni hanno portato al superamento delle criticità riscortate sull'approccio dei singoli;
- l'art. 28 del regolamento riporta: "*I Direttori e i Dirigenti di Settore, nei limiti delle rispettive funzioni e di quanto previsto dagli articoli17, comma 3, lettera b) e 18, comma 2 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), con riferimento alla materia finanziaria e contabile: …omissis… g) procedono nelle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi ai capitoli ad essi assegnati fornendo, mediante specifica determinazione, adeguata motivazione della dubbia esigibilità e della inesigibilità definitiva degli stessi, nonché della relativa conservazione a residuo";*
- l'art. 29 del regolamento di cui sopra – peraltro nella versione modificata e aggiornata di fine dicembre 2023 - riporta la procedura iniziale propedeutica al ROR ed in particolare che: *"1. Ove le attività poste in essere dai responsabili del procedimento d'entrata non abbiano consentito l'incasso delle entrate alla scadenza, i medesimi dovranno promuovere le azioni per evitare la prescrizione dei crediti. 2. I responsabili del procedimento di entrata controllano, in sede di verifica degli equilibri e prima della deliberazione del rendiconto in occasione del riaccertamento dei residui, la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità e l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'assunzione dell'accertamento. 3. I responsabili del procedimento di entrata, attraverso apposite schede inviate dal Settore Ragioneria, dispongono: a) lo stralcio dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; b) lo stralcio dei crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; c) l'eventuale stralcio dei crediti di dubbia e difficile esazione trascorsi tre anni dalla loro scadenza; d) la reimputazione all'esercizio di effettiva esigibilità dei crediti imputati ad un esercizio ma che, per effetto di eventi accaduti successivamente alla registrazione dell'accertamento, non risultano più di competenza finanziaria di tale esercizio; e) il riconoscimento di eventuali maggiori crediti; f) la conferma della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, indicando gli estremi di ciascun debitore, il titolo giuridico che supporta il credito e l'importo dovuto; g) relativamente alle posizioni di particolare difficoltà nella riscossione, per le quali si ritiene opportuno un accantonamento superiore rispetto all'andamento medio degli incassi per quella tipologia di credito, l'importo da accantonare al fondo crediti dubbia esigibilità, specificandone le cause ed indicando la somma del presunto mancato incasso. 4. Le operazioni di riaccertamento vanno adeguatamente motivate e, se necessario, documentate dai responsabili del procedimento di entrata, dando conto delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale e delle ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione. Rimane comunque l'obbligo in capo ai citati responsabili di attivare ogni possibile azione organizzativa per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie. 5. Per i crediti maturati sino al 31 dicembre di ciascun esercizio, entro la data di effettuazione del riaccertamento ordinario e, fatta salva ogni diversa e specifica disposizione di legge, il responsabile del procedimento di entrata può promuoverne l'annullamento qualora la procedura di recupero risulti particolarmente onerosa rispetto alla somma da recuperare. In tal caso presenta al responsabile del Settore Ragioneria una relazione documentata e la cancellazione del residuo attivo viene disposta in sede di riaccertamento ordinario.5 bis. In corso d'anno il Settore Ragioneria avvia il monitoraggio della riscossione dei residui richiedendo ai responsabili del procedimento dell'entrata di fornire report circa lo stato delle procedure esecutive, l'indicazione dei solleciti inviati all'agente della riscossione, le eventuali inerzie dell'agente della riscossione che abbia omesso di riscuotere determinando decadenze o prescrizioni nel diritto di credito, l'elenco delle segnalazioni inviate alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell' articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) relativamente a situazioni di criticità della riscossione comportanti specifiche responsabilità amministrative. 5 ter. Le cancellazioni di residui attivi e le cancellazioni di residui passivi disposte in corso d'esercizio con determinazioni dirigenziali dei responsabili sono inviate a cura del Settore Ragioneria al Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del d. lgs. 118/2011 con cadenza almeno semestrale mediante predisposizione di apposito report";*
- la riscrittura dei commi 5 bis e ter dell'art. 29 del regolamento avrebbe dovuto permettere alcuni margini dall'annualità 2024 e quindi dal ROR del 2024;
- Il collegio è stato informato dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria che le determinazioni dei singoli Direttori e Dirigenti di Settore, che effettuano la ricognizione degli esiti della revisione dei residui attivi e passivi, anche ove non abbiano riportato le motivazioni (seppur con le criticità già evidenziate sopra) per ogni residuo attivo e passivo eliminato, mantenuto o reimputato, sono state rese definitive ed acquisite dal collegio in data 11 aprile 2025, siglate informaticamente; come risultante agli atti della regione di seguito si elencano:

	N.ro determina dirigenziale	Segnatura
1	4-DD_A10 -2025-0000168	Rep. DD-A10 31/03/2025.0000168.I
2	4-DD_A16 -2025-0000231	Rep. DD-A16 31/03/2025.0000231.I
3	4-DD_A11 -2025-0000405	Rep. DD-A11 31/03/2025.0000405.I
4	4-DD_A11 -2025-0000404	Rep. DD-A11 28/03/2025.0000404.I
5	4-DD_A17 -2025-0000290	Rep. DD-A17 28/03/2025.0000290.I
6	4-DD_A17 -2025-0000289	Rep. DD-A17 28/03/2025.0000289.I
7	4-DD_A17 -2025-0000288	Rep. DD-A17 28/03/2025.0000288.I
8	4-DD_A14 -2025-0000172	Rep. DD-A14 28/03/2025.0000172.I
9	4-DD_A16 -2025-0000227	Rep. DD-A16 28/03/2025.0000227.I
10	4-DD_A16 -2025-0000226	Rep. DD-A16 28/03/2025.0000226.I
11	4-DD_A16 -2025-0000225	Rep. DD-A16 28/03/2025.0000225.I
12	4-DD_A18 -2025-0000665	Rep. DD-A18 28/03/2025.0000665.I
13	4-DD_A19 -2025-0000117	Rep. DD-A19 28/03/2025.0000117.I
14	4-DD_A14 -2025-0000170	Rep. DD-A14 28/03/2025.0000170.I
15	4-DD_A16 -2025-0000223	Rep. DD-A16 28/03/2025.0000223.I
16	4-DD_A17 -2025-0000285	Rep. DD-A17 28/03/2025.0000285.I
17	4-DD_A16 -2025-0000222	Rep. DD-A16 28/03/2025.0000222.I
18	4-DD_A14 -2025-0000168	Rep. DD-A14 28/03/2025.0000168.I
19	4-DD_A14 -2025-0000167	Rep. DD-A14 28/03/2025.0000167.I
20	4-DD_A16 -2025-0000221	Rep. DD-A16 28/03/2025.0000221.I
21	4-DD_A16 -2025-0000220	Rep. DD-A16 28/03/2025.0000220.I
22	4-DD_A16 -2025-0000219	Rep. DD-A16 28/03/2025.0000219.I
23	4-DD_A18 -2025-0000657	Rep. DD-A18 28/03/2025.0000657.I
24	4-DD_A18 -2025-0000654	Rep. DD-A18 28/03/2025.0000654.I
25	4-DD_A18 -2025-0000653	Rep. DD-A18 28/03/2025.0000653.I
26	4-DD_A16 -2025-0000218	Rep. DD-A16 28/03/2025.0000218.I
27	4-DD_A17 -2025-0000284	Rep. DD-A17 28/03/2025.0000284.I
28	4-DD_A10 -2025-0000159	Rep. DD-A10 28/03/2025.0000159.I
29	4-DD_A19 -2025-0000116	Rep. DD-A19 28/03/2025.0000116.I
30	4-DD_A18 -2025-0000649	Rep. DD-A18 27/03/2025.0000649.I
31	4-DD_A11 -2025-0000392	Rep. DD-A11 27/03/2025.0000392.I
32	4-DD_A16 -2025-0000215	Rep. DD-A16 27/03/2025.0000215.I
33	4-DD_A11 -2025-0000391	Rep. DD-A11 27/03/2025.0000391.I
34	4-DD_A14 -2025-0000166	Rep. DD-A14 27/03/2025.0000166.I
35	4-DD_A16 -2025-0000213	Rep. DD-A16 27/03/2025.0000213.I
36	4-DD_A11 -2025-0000390	Rep. DD-A11 27/03/2025.0000390.I
37	4-DD_A16 -2025-0000212	Rep. DD-A16 27/03/2025.0000212.I
38	4-DD_A19 -2025-0000114	Rep. DD-A19 27/03/2025.0000114.I
39	4-DD_A17 -2025-0000282	Rep. DD-A17 27/03/2025.0000282.I
40	4-DD_A17 -2025-0000281	Rep. DD-A17 27/03/2025.0000281.I
41	4-DD_A11 -2025-0000386	Rep. DD-A11 27/03/2025.0000386.I
42	4-DD_A19 -2025-0000113	Rep. DD-A19 27/03/2025.0000113.I
43	4-DD_A17 -2025-0000280	Rep. DD-A17 27/03/2025.0000280.I
44	4-DD_A11 -2025-0000385	Rep. DD-A11 27/03/2025.0000385.I

45	4-DD_A17 -2025-0000278	Rep. DD-A17 27/03/2025.0000278.I
46	4-DD_A19 -2025-0000112	Rep. DD-A19 27/03/2025.0000112.I
47	4-DD_A19 -2025-0000111	Rep. DD-A19 27/03/2025.0000111.I
48	4-DD_A18 -2025-0000643	Rep. DD-A18 27/03/2025.0000643.I
49	4-DD_A17 -2025-0000276	Rep. DD-A17 27/03/2025.0000276.I
50	4-DD_A18 -2025-0000642	Rep. DD-A18 27/03/2025.0000642.I
51	4-DD_A16 -2025-0000208	Rep. DD-A16 27/03/2025.0000208.I
52	4-DD_A18 -2025-0000641	Rep. DD-A18 27/03/2025.0000641.I
53	4-DD_A17 -2025-0000274	Rep. DD-A17 27/03/2025.0000274.I
54	4-DD_A16 -2025-0000207	Rep. DD-A16 27/03/2025.0000207.I
55	4-DD_A10 -2025-0000156	Rep. DD-A10 27/03/2025.0000156.I
56	4-DD_A11 -2025-0000384	Rep. DD-A11 27/03/2025.0000384.I
57	4-DD_A18 -2025-0000640	Rep. DD-A18 27/03/2025.0000640.I
58	4-DD_A18 -2025-0000639	Rep. DD-A18 27/03/2025.0000639.I
59	4-DD_A19 -2025-0000110	Rep. DD-A19 27/03/2025.0000110.I
60	4-DD_A18 -2025-0000638	Rep. DD-A18 27/03/2025.0000638.I
61	4-DD_A19 -2025-0000109	Rep. DD-A19 27/03/2025.0000109.I
62	4-DD_A22 -2025-0000381	Rep. DD-A22 27/03/2025.0000381.I
63	4-DD_A22 -2025-0000380	Rep. DD-A22 27/03/2025.0000380.I
64	4-DD_A10 -2025-0000155	Rep. DD-A10 27/03/2025.0000155.I
65	4-DD_A15 -2025-0000152	Rep. DD-A15 27/03/2025.0000152.I
66	4-DD_A11 -2025-0000383	Rep. DD-A11 27/03/2025.0000383.I
67	4-DD_A22 -2025-0000379	Rep. DD-A22 27/03/2025.0000379.I
68	4-DD_A18 -2025-0000637	Rep. DD-A18 27/03/2025.0000637.I
69	4-DD_A19 -2025-0000108	Rep. DD-A19 27/03/2025.0000108.I
70	4-DD_A22 -2025-0000378	Rep. DD-A22 27/03/2025.0000378.I
71	4-DD_A15 -2025-0000151	Rep. DD-A15 27/03/2025.0000151.I
72	4-DD_A18 -2025-0000636	Rep. DD-A18 27/03/2025.0000636.I
73	4-DD_A10 -2025-0000154	Rep. DD-A10 27/03/2025.0000154.I
74	4-DD_A18 -2025-0000634	Rep. DD-A18 27/03/2025.0000634.I
75	4-DD_A10 -2025-0000153	Rep. DD-A10 27/03/2025.0000153.I
76	4-DD_A19 -2025-0000107	Rep. DD-A19 27/03/2025.0000107.I
77	4-DD_A18 -2025-0000633	Rep. DD-A18 27/03/2025.0000633.I
78	4-DD_A15 -2025-0000150	Rep. DD-A15 27/03/2025.0000150.I
79	4-DD_A18 -2025-0000632	Rep. DD-A18 27/03/2025.0000632.I
80	4-DD_A19 -2025-0000106	Rep. DD-A19 27/03/2025.0000106.I
81	4-DD_A18 -2025-0000627	Rep. DD-A18 27/03/2025.0000627.I
82	4-DD_A17 -2025-0000270	Rep. DD-A17 27/03/2025.0000270.I
83	4-DD_A10 -2025-0000152	Rep. DD-A10 27/03/2025.0000152.I
84	4-DD_A15 -2025-0000147	Rep. DD-A15 27/03/2025.0000147.I
85	4-DD_A10 -2025-0000151	Rep. DD-A10 27/03/2025.0000151.I
86	4-DD_A15 -2025-0000146	Rep. DD-A15 27/03/2025.0000146.I
87	4-DD_A10 -2025-0000150	Rep. DD-A10 27/03/2025.0000150.I
88	4-DD_A22 -2025-0000376	Rep. DD-A22 27/03/2025.0000376.I
89	4-DD_A22 -2025-0000375	Rep. DD-A22 27/03/2025.0000375.I

90	4-DD_A15 -2025-0000145	Rep. DD-A15 27/03/2025.0000145.I
91	4-DD_A15 -2025-0000144	Rep. DD-A15 27/03/2025.0000144.I
92	4-DD_A20 -2025-0000051	Rep. DD-A20 28/02/2025.0000051.I
93	4-DD_A20 -2025-0000050	Rep. DD-A20 28/02/2025.0000050.I
94	4-DD_A21 -2025-0000058	Rep. DD-A21 28/02/2025.0000058.I
95	4-DD_A21 -2025-0000057	Rep. DD-A21 28/02/2025.0000057.I
96	4-DD_A21 -2025-0000056	Rep. DD-A21 28/02/2025.0000056.I
97	4-DD_A21 -2025-0000054	Rep. DD-A21 28/02/2025.0000054.I
98	4-DD_A20 -2025-0000049	Rep. DD-A20 28/02/2025.0000049.I
99	4-DD_A21 -2025-0000053	Rep. DD-A21 28/02/2025.0000053.I
100	4-DD_A21 -2025-0000052	Rep. DD-A21 28/02/2025.0000052.I
101	4-DD_A21 -2025-0000051	Rep. DD-A21 28/02/2025.0000051.I
102	4-DD_A21 -2025-0000050	Rep. DD-A21 28/02/2025.0000050.I
103	4-DD_A21 -2025-0000049	Rep. DD-A21 28/02/2025.0000049.I
104	4-DD_A18 -2025-0000399	Rep. DD-A18 28/02/2025.0000399.I
105	4-DD_A20 -2025-0000048	Rep. DD-A20 28/02/2025.0000048.I
106	4-DD_A20 -2025-0000047	Rep. DD-A20 28/02/2025.0000047.I
107	4-DD_A20 -2025-0000046	Rep. DD-A20 28/02/2025.0000046.I
108	4-DD_A21 -2025-0000048	Rep. DD-A21 28/02/2025.0000048.I

- che le determinazioni, come sopra specificato, non hanno permesso un controllo per totali in quanto gli allegati ancora, nonostante le richieste del collegio, non li riportano; si ribadisce la necessità per il futuro di inserire i totali per gli importanti motivi di cui oltre;
- si evidenzia infatti che tali determinazioni sono gli atti essenziali alla base del ROR in quanto la responsabilità della corretta imputazione/cancellazione/mantenimento e l'esattezza degli importi ivi inseriti è in capo ai singoli Direttori/Responsabili;
- per evidenziare l'obbligatorietà della predisposizione delle determinazioni si richiama il contenuto del D.lgs 118/2011, ed in particolare dell'articolo 63 comma 11 il quale recita "*le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito **decreto** del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilita' dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia";*
- a dette norme – e soprattutto a specificarne l'obbligatorietà - è intervenuto anche il contenuto dell'ultimo regolamento di contabilità dell'ente, in particolare l'art. 28 punto 1 lettera g) che prevede l'obbligo di predisporre in sede di ROR da parte dei Direttori e dei Dirigenti di Settore una specifica determinazione adottata a seguito di verifica da parte dei responsabili del procedimento di entrata dei tabulati di cui all'art. 29 comma 3 inviati dal Settore ragioneria prima dell'approvazione da parte della Giunta del ROR;
- si rammenta quanto più volte attenzionato dalle sezioni di controllo della Corte dei conti anche relativamente al contenuto delle motivazioni, atteso che la stessa Corte dei conti Sezione Piemonte (rif. 14/2019/SRCPIE/PRSE) *"ricorda che la materia dei residui, sia attivi sia passivi, è di estremo rilievo nella materia dei bilanci pubblici…omissis…l'attività di riaccertamento dei residui va condotta su ciascuna partita creditizia. Considerata la finalità dell'operazione di riaccertamento, questa deve concretizzarsi in un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare la effettiva possibilità di riscuotere lo stesso, nonché un prudente apprezzamento delle ragioni che non hanno consentito di riscuoterlo in precedenza";*
- la bozza di delibera e il ROR non tengono conto delle partite di giro in quanto non hanno carattere autorizzatorio e molte regioni non le includono, cosa che invece avviene negli enti locali;

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011, relativamente al riaccertamento ordinario dei residui, le Regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario;
- poiché l'importo dei residui attivi e passivi cancellati e da mantenere nel rendiconto 2024 è comunque complessivo, e tiene peraltro conto anche delle somme relative alla gestione del perimetro sanitario, il Collegio ha chiesto come ogni anno l'acquisizione da parte degli uffici competenti di uno schema di raccordo al fine di riconciliare l'importo a bilancio con quello da riaccertamento inserito negli atti ufficiali che viene solitamente utilizzato anche dal collegio in sede di rendiconto;
- a tal proposito, vista la particolarità del ROR della Regione e della conseguente difficoltà di riscontro che può portare ad importanti errori, si rinnova il suggerimento affinchè il gestionale contabile, tramite l'implementazione del software, possa meglio governare tale processo di estrapolazione in modo da consentire, in maniera più immediata, agli uffici tale complesso lavoro;
- medesima richiesta alla partecipata CSI viene rivolta dal collegio in merito alla possibile estrapolazione anche per titoli delle anzianità dei residui nonché, come si dirà oltre, si rende necessaria l'implementazione del programma che permetta di inserire le variazioni senza interferenze dei dati in itinere in quanto tale aspetto può portare la conseguenza di una stampa degli allegati della variazione imprecisi; tale problematica infatti ha rallentato l'invio dei questionari alla Sezione Autonomie di cui all'art. 1 commi 166 e seguenti della L. 266/2005 in quanto il dato richiesto e mancante nelle stampe era bloccante per addivenire all'invio di dati corretti – come ben noto all'ente ed agli operatori;
- nell'atto di riaccertamento ordinario 2024 non vengono prese in considerazione le cancellazioni di residui attivi e passivi effettuate dai vari responsabili durante l'anno;
- a tal riguardo si prende atto dell'accoglimento dei suggerimenti del collegio di evitare cancellazioni in via definitiva in corso di anno, pur prendendo nota di quelle necessarie (ricordando che le operazioni di monitoraggio sui residui da parte dei responsabili deve ritenersi una attività periodica se non quotidiana) e quindi rilevando positivamente che l'ente vi ha provveduto, come auspicato anche dalla Corte dei conti nella parifica 2022 di addivenire "*in collaborazione con lo stesso Organo di revisione, ad individuare il percorso organizzativo maggiormente efficace*";
- nonostante ciò, alcune operazioni erano state effettuate e quindi ancora per il 2024 sono presenti euro 488.229,51 di residui attivi cancellati in corso d'anno ed euro 682.776,80 per i residui passivi;
- il collegio, tenuto conto della presenza di cancellazioni avvenute durante l'anno, ha comunque fatto una verifica anche su quelli richiedendo le liste agli uffici, in quanto diversamente tali attività verrebbero escluse dalle verifiche;
- inoltre negli allegati della bozza di delibera, tenuto conto anche dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011, che esclude dal riaccertamento il perimetro sanitario, pur essendo individuabili le suddivisioni tra le cancellazioni riguardanti i residui ante 2024 e quelli di competenza (ma non per totali), riportati in un unico allegato, la verifica rispetto ai dati riportati in rendiconto, non risulta immediata; nonostante ciò, anche per quest'anno, il collegio ha richiesto all'Ufficio il prospetto di raccordo e riconciliazione che di seguito andrà meglio ad illustrare;
- la posizione dei residui cancellati è la seguente:

	dato da RENDICONTO	di cui	eliminati con ROR	sanità	eliminati in corso d'anno
RESIDUI ATTIVI ante 2024 ELIMINATI	263.091.204,33		96.819.732,78	165.783.242,04	488.229,51

	dato da RENDICONTO	di cui	eliminati con ROR	sanità	eliminati in corso d'anno
RESIDUI PASSIVI ante 2024 ELIMINATI	176.563.371,03		8.496.474,25	167.384.119,98	682.776,80

- rispetto alle posizioni cancellate durante l'anno, come sopra rilevato, si evidenzia che sono meno consistenti degli anni precedenti (per il 2022 pari ad euro 46.244.611,08 e nel 2023 211.859,31 per gli attivi, per il 2022 euro 12.576.867,21 ed euro 6.641.218,03 per il 2023 per i passivi); per le posizioni cancellate, a parere dello scrivente collegio, oltre a dover essere ricomprese nell'atto del

ROR, si rende necessario, visto l'art. 63 comma 11, che siano corredate del parere dell'organo di revisione che viene reso implicitamente nella presente relazione tenuto conto che tale comma recita "sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere";

- di tale tenore anche il principio contabile 4/2 che prevede che: "*il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto*";

C - IN MERITO al CAMPIONAMENTO

- di aver effettuato numerosi incontri a mezzo sistemi di videoconferenza, call, telefonate con più soggetti e confronti anche del solo collegio al fine di effettuare tutte le possibili verifiche con i dati pervenuti e a disposizione per i controlli;
- di aver effettuato le verifiche dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 formatisi ante 2024, delle risultanze dei residui attivi e passivi di competenza anno 2024, delle cancellazioni degli stessi nonché delle re-imputazioni tramite il campionamento tenuto conto della numerosità delle posizioni;
- del campione estratto, come precedentemente evidenziato, il collegio ha dato rilievo nel proprio verbale di seduta (rif. verb. 7/2025);
- nonostante il campionamento effettuato non abbia tenuto conto – non essendo gli stessi presenti nelle stampe ufficiali del ROR - delle cancellazioni di residui attivi e passivi effettuate durante l'anno dai singoli responsabili per un totale, nel 2024 - al netto dei residui riguardanti la sanità - di euro 682.776,80 (con le osservazioni comunque di cui oltre) per i residui passivi ed euro 488.229,51 per gli attivi, le cancellazioni sono state comunque oggetto di verifiche, e nei prossimi accessi prima dell'espressione del parere al rendiconto verranno ulteriormente attenzionati;
- Il campionamento basato sul criterio della significatività finanziaria e della percentuale come numero di posizioni di residui iniziali, pari rispettivamente al 2,33% e allo 3,75% per i residui attivi, nonché al 0,21% e al 0,33% per i residui passivi, è stato effettuato tramite bilia.it estrazioni di posizioni casuali - per ogni Direzione - così da verificare il lavoro di ciascuna - come da carte di lavoro in atti del Collegio e integrate da ulteriori posizioni scelte dal collegio in base alla significatività, alla presenza di motivazioni succinte e alla criticità rispetto a posizioni già attenzionate; tutto ciò per quanto possibile tenuto conto della mole, peraltro in aumento anche rispetto all'anno 2023, delle posizioni aperte;
- di aver richiesto alle rispettive Direzioni, a mezzo mail, le risultanze aggregate dei residui attivi e passivi estratti dalla procedura di campionamento evidenziando, inoltre, che tali campionamenti, sono stati individuati con metodo casuale con una estrazione casuale e una parte scelti dal collegio in base alle problematiche rilevate ed in parte integrati dalla significatività, tenuto comunque conto che per i residui attivi sono complessivamente presenti n. 4.083 posizioni (rispetto alle 3.123 posizioni 2023) tra residui e competenza, per complessivi euro 3.475.447.384,67 per un totale di campionati di euro 81.150.447,98 e per i residui passivi sono complessivamente presenti n. 22.272 posizioni (rispetto ai 19.827 del 2023) tra residui e competenza per complessivi euro 3.505.189.913,75 per un totale campionati di euro 7.213.525,59;
- il campionamento scelto ha permesso di controllare il lavoro di ogni Direzione, ma purtroppo ancora non di ogni Responsabile sottoscrittore delle determinazioni. Infatti, il campione è stato scelto partendo dai file delle singole direzioni e quindi sono ricadute nel campionamento comunque tutte le tipologie di operazioni relative ai residui sia attivi che passivi per Direzione ma non per Settori; ciò anche a causa delle tipologie di file che vengono inviati per il campionamento che sono di valori complessivi; si chiede per il futuro di modificare i file delle Determine così da poter avere da una parte riscontro della correttezza complessiva di tutto il ROR e quindi della completezza di tutte le posizioni inserite e dall'altra di poter permette con file digitabili di effettuare un campionamento sui singoli elenchi per Dirigente;
- il controllo sulle Direzioni continuerà comunque nel corso dei prossimi accessi presso l'ente in quanto per alcune situazioni, stante la mole della documentazione da esaminare, occorrerà approfondire in seguito, soprattutto rispetto a talune posizioni che necessitano di ulteriori confronti diretti con i responsabili presso l'ente anche in vista del prossimo rendiconto e della valutazione dell'FCDE;

- al fine di cui sopra viste le criticità riscontrate e comunicate per ora solo informalmente agli uffici, con l'Ufficio ragioneria si sollecita nuovamente di effettuare incontri da iniziare immediatamente **per verificare e incontrare ogni Dirigente, e iniziare una sorta di monitoraggio sul riaccertamento,** operazione preventiva integrando questo con un nuovo vademecum operativo redatto da parte della ragioneria ed un corso di specializzazione on-line - che il collegio ha suggerito nel 2024 e l'ente ha espletato - da ripetersi annualmente per tutte le strutture coinvolte; si rinvia a quanto in chiusura;

D - IN MERITO alle CRITICITA' RISCONTRATE sui controlli

Premettendo che il parere sul ROR finalizzato alla verifica della correttezza dei valori attenzionati non comporta implicitamente la valutazione della correttezza circa le procedure preventive ed i rapporti giuridici posti in essere dall'ente, il collegio evidenzia:

- che i documenti ricevuti hanno presentato per molte posizioni particolare difficoltà nella ricostruzione delle stesse in quanto, come indicato al punto A) sopra, non risultavano accompagnati da note esplicative ma spesso consistenti in numerosi documenti non sempre riconducibili direttamente alla posizione dell'accertamento o impegno richiesto e che non permettevano neppure, a causa spesso della mancanza delle date, di capire la cronologia degli avvenimenti temporali;
- di aver riscontrato alcune problematiche relative alle azioni amministrative messe in campo per il recupero dei crediti nonché alle azioni intraprese su residui attivi molto datati e di aver rilevato ancora che sarebbe opportuno evidenziare le percentuali di inesigibilità per le posizioni, sui residui attivi (nonostante giuridicamente abbiano i canoni per essere mantenuti) direttamente in sede di ROR e direttamente dai singoli responsabili;
- si raccomanda inoltre di tenere sempre aggiornate le richieste ai curatori sullo stato delle procedure, riguardo alle posizioni aperte da tempo, ad esempio per il recupero di contributi, portate a riscossione coatta, pur potendo essere mantenute, si invitano ad ulteriori verifiche i Responsabili circa, ad esempio, all'esistenza in vita della società tramite visure camerali;
- dal campionamento sono emerse procedure di recupero per revoca di contributi concessi per le quali si suggerisce, compatibilmente con le attività legali in corso, di accelerare i tempi di recupero al fine di non diminuire la probabilità di recupero della somma concessa e non rendicontata correttamente così come al recupero di somme per concessioni i cui atti sono stati effettuati al quinto anno ultimo mese possibile cosicché vengono clamorosamente a svanire le possibilità di recupero;
- residui attivi mantenuti per diversi anni, seppur non dovuti, in quanto le cancellazioni sono avvenute con ritardo in quanto desumibili e relativi ad atti risalenti ad anni pregressi;
- cancellazioni di residui attivi anni pregressi che non corrispondevano a obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- cancellazioni che evidenziano nel passato una non puntuale applicazione dei principi contabili in merito alla competenza dell'accertamento e dell'impegno che portano, non tanto ad una modifica complessiva dei residui attivi e passivi, ma ad una gestione non in linea con i principi di redazione dei bilanci ed alle conseguenti ripercussioni sui singoli bilanci annuali;
- presenza di residui passivi datati per i quali non si desumono le motivazioni della mancata estinzione, e residui attivi datati per i quali non sono stati allegati i solleciti che, comunque, si invita a monitorare e sollecitare al fine di scongiurare possibili prescrizioni e i conseguenti danni erariali;
- risulta non allegata la documentazione sulle operazioni di cancellazioni di residui attivi che attesti le procedure seguite nel recupero al fine di poter desumere le azioni poste in essere dall'ente sull'interruzione dei termini di prescrizione e conseguenti;
- problematiche si sono riscontrate, nonostante gli sforzi del Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio che ha emesso a tal riguardo la nota inviata ai Direttori, in merito alla importante gestione delle riscossioni coatte che evidenzia la necessità di dare atto del monitoraggio costantemente e della vigilanza in merito alle operazioni di recupero da parte dei soggetti riscossori esterni seppur per alcune posizioni si evidenziano miglioramenti;
- in merito alle attività del riscossore il collegio chiede infatti che venga messa in atto una verifica **straordinaria**, da iniziare alla chiusura del ROR, dedicata alle posizioni con anzianità superiore a cinque anni per le quali non sono evidenziate motivazioni rafforzate

tenuto conto che le ultime delibere della Corte dei conti riportano che ***"l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio";*** nel merito si evidenzia infatti che l'importo complessivo dei residui attivi con anzianità ultraquinquennale mantenuti, comprendenti anche l'annualità 2019, sono pari ad euro 168.013.260,83 (circa n. 560 posizioni) per la maggior parte non evidenziano le motivazioni richieste di tipo rafforzato, essi potrebbero avere ripercussioni sugli equilibri dell'ente;

- che rispetto all'iniziale dato delle operazioni di ROR, sono stati cancellati oltre euro 54 mil; di questi, pur ritenendo la motivazione di cancellazione in linea con la delibera della Corte di conti per "presunta" inesigibilità ultra quinquennale, nulla potendo il collegio rilevare in questa sede per le finalità di ROR e degli equilibri, ritiene però essere partita immediatamente da attenzionare da parte della struttura Finanziaria in merito alla assenza di posizioni di danno erariale;
- che tale verifica straordinaria ricomprenda anche tutte le posizioni dei crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e portati allo stato patrimoniale, controllo che logicamente esula dalle specifiche demandate al collegio dei revisori in sede di ROR ma che deve diventare una priorità per verificare l'eventuale presenza di danno erariale;
- non essendo ancora pervenute tutte le riconciliazioni per le partite tra le partecipate e l'Ente le stesse verranno verificate prima del rendiconto;

E - IN MERITO ai RISULTATI del ROR

- dai documenti definitivi ricevuti dagli uffici si evidenziano le seguenti situazioni complessivamente riassunte, tenuto conto che a norma dell'art. 60 comma 4 "*la gestione della competenza è separata da quella dei residui*":
 - *residui attivi 2024 da mantenere euro 1.298.771.956,74;*
 - *residui attivi ante 2024 da mantenere euro 1.066.346.786,67;*

 e quindi per un totale di residui attivi euro 2.365.118.743,41

 - *residui attivi 2024 eliminati per insussistenza euro 123.029.763,37;*
 - *residui attivi ante 2024 eliminati euro 96.819.732,78;*

 e quindi per un totale di residui attivi eliminati 2024 di euro 219.849.496,15;

 - *residui passivi 2024 da mantenere euro 1.237.548.927,15;*
 - *residui passivi ante 2024 da mantenere euro 429.910.526,85;*

 e quindi per un totale di euro 1.667.459.454,00

 - *residui passivi ante 2024 eliminati euro 8.496.474,25;*
 - *residui passivi eliminazioni 2024 euro 225.849.464,59;*

 e quindi per un totale di euro 234.345.938,84;

 - accertamenti attivi re-imputati agli esercizi successivi per euro 890.479.145,11 di cui euro 889.679.145,11 reimputati al 2025 ed euro 800.000,00 reimputati al 2026;
 - impegni passivi re-imputati agli esercizi successivi per euro 1.603.384.520,91 di cui euro 1.596.686.237,34 reimputati al 2025, euro 3.688.097,15 reimputati al 2026, euro 3.003.315,26 reimputati al 2027, euro 6.871,16 reimputati al 2028 e anni successivi;

- di cui euro 712.905.375,80 movimentano l'FPV nel triennio mentre euro 890.479.145,11 con movimenti di pari entrata e pari spesa;
- per FPV vedasi in seguito in apposita sezione.

- tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti;
- tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa;
- relativamente al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi la normativa prevede che "*le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II…omissis*" ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011;
- che il collegio, in data 5 febbraio 2025 (rif. verb. 3/2025) ha ricevuto la tabella del risultato di amministrazione presunto 2024 e del pre-consuntivo inviato anche alla Corte dei conti definito con delibera DGR n. 732 del 31 gennai 2025 nella quale l'ente ha riportato il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 42 comma 9 del D.Lgs 118/2011;
- nonostante ciò, solo in sede di rendiconto, alcune poste saranno effettivamente accantonate ad FCDE e quindi, solo allora, si potrà evidenziare la correttezza del risultato di amministrazione e soprattutto del risultato di secondo livello, e quindi dell'entità del disavanzo per il 2024 e la conseguente verifica della capienza o meno del piano di rientro ad oggi in essere.

Il collegio richiamati,

- l'articolo art. 3 comma 4 D. Lgs 118/2011 il quale recita: «*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- *gli enti di cui al comma 1 sono per il D.lgs 118/2011 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 del D.Lgs 118/2011 e quindi come si evince al comma 1 dell'art. 2 anche le Regioni;*
- *il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «***Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario*** *cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.»;*
- l'art. 60 del D.Lgs 118/2011 denominato "gestione dei residui";

- l'art. 63 del D.Lgs 118/2011 comma 8 che riporta che "*in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui", il comma 9 "possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente" e comma 10 "i residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare";*
- l'art. 63 comma 11 che riporta "*le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilita' dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'";*

tenuto conto che

- Il riaccertamento ordinario deve trovare specifica evidenza nel rendiconto ed è effettuato tramite un atto annuale a cui segue appunto il parere dei revisori;
- non sono stati effettuati riaccertamenti parziali inviati al collegio;

visto

- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando gli artt. 53, 56 e 57 nonché l'art. 72 I in merito alle funzioni del collegio dei revisori anche verso la Giunta regionale nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D.Lgs n. 123/2011;
- la Legge Regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.m.i..i. con particolare riferimento agli artt. 30 e 32, pur evidenziando che la norma non richiama quanto disciplinato dai principi armonizzati relativamente al riaccertamento ordinario dei residui;
- il "Regolamento regionale di contabilità" n. 9 del 16 luglio 2021, ed in particolare l'art. 41;
- che il bilancio di previsione 2024-2026 è stato approvato con L.R. n. 9/2024 corredato del parere del collegio dei revisori (rif. verb. 1/2024 allegato 1) seppur si deve ricordare che il parere del collegio è stato richiesto sul DDL iniziale che, nel corso dell'iter di legge, ha subito variazioni addivenendo ad una legge di adozione del bilancio diversa nei contenuti dal DDL sul quale il collegio si è espresso;
- che il bilancio di previsione 2025-2027 è stato approvato con L.R. 2/2025 corredato del parere del collegio dei revisori (rif. verb. 2/2025 allegato 1) seppur si deve ricordare che il parere del collegio è stato richiesto sul DDL iniziale che, nel corso dell'iter di legge, ha subito variazioni addivenendo ad una legge di adozione del bilancio diversa nei contenuti dal DDL sul quale il collegio si è espresso;
- il D.Lgs. n. 118/2011, ove all'art. 67 statuisce "l'autonomia contabile del Consiglio Regionale";

- che il Consiglio Regionale ha già provveduto con proprio atto all'approvazione definitiva del " *Riaccertamento residui attivi e passivi*" con DUP 76/2025 e che sulla proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza recante "*Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 20244 ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i*" il collegio è addivenuto al rilascio del proprio parere di competenza come da verb. 6/2025 – allegato 1 e che lo stesso, seppur con alcune richieste e osservazioni e richieste, è stato positivo;
- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono tenendo conto della tecnica di campionamento meglio sopra descritta, come da documenti acquisiti e conservati nelle carte di lavoro;

esamina la documentazione istruttoria pervenuta a supporto della proposta di deliberazione in oggetto e i dati sotto riportati.

1 – RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024

Alla data del ROR la situazione dei residui da mantenere, reimputare e stralciare è la seguente, evidenziando che non è stato possibile avere le stampe degli accertamenti e riassuntive post-ROR del rendiconto a causa dell'impossibilità da parte del gestionale di fornire stampe provvisorie del rendiconto prima della definitiva chiusura delle operazioni di ROR e delle conseguenti variazioni, cosicché non è stato possibile riconciliare gli accertamenti. Inoltre, il Ministero ha appena fatto pervenire la comunicazione ufficiale delle spettanza sanità che vanno a modificare le risultanze - seppur non la cassa finale trattandosi di reversali e mandati di pari importo da integrare - cosicché non è stato possibile riconciliare gli accertamenti con gli incassi ma si è in attesa di effettuare i controlli con i dati della tesoreria, rinviati pertanto a rendiconto:

Residui attivi competenza 2024

Titolo	Descrizione Titolo	Residui attivi 31/12/2024	Residuo da conservare al 31/12/2024	Insussistenza / Inesigibilità / stralcio	Residuo da reimputare
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	687.832.647,73	687.832.647,73	0,00	0,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	681.726.233,88	269.535.567,27	80.996.657,49	331.194.009,12
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	127.701.416,70	125.014.374,82	401.340,36	2.285.701,52
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	813.556.382,83	214.925.182,93	41.631.765,43	556.999.434,47
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.464.184,08	1.464.183,99	0,09	0,00
Totale complessivo		**2.312.280.865,22**	**1.298.771.956,74**	**123.029.763,37**	**890.479.145,11**

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2024 non esigibili nell'esercizio considerato, pari ad euro 890.479.145,11 sono state reimputate all'esercizio in cui sono esigibili come di seguito evidenziato:

- al 2025 euro 889.679.145,11
- al 2026 euro 800.000,00
- al 2027 euro 0,00

a cui corrispondono altrettante spese re-imputate senza movimentazione, pertanto dell'FPV come meglio sotto rilevato.

Residui attivi al 31/12/2024 relativi alla gestione 2024 e anni precedenti

Alla data del ROR la situazione dei residui ATTIVI da mantenere e da stralciare relativa agli attivi ante 2024 (quindi 2023 e anni precedenti) è la seguente, verificate con le stampe riassuntive post- ROR del rendiconto:

Titolo	Descrizione Titolo	Residui attivi 31/12/2024	Residuo da conservare al 31/12/2024	Insussistenza / Inesigibilità / stralcio
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	442.933.925,40	429.153.988,27	13.779.937,13
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	159.445.056,68	136.533.167,95	22.911.888,73
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	375.901.517,38	317.662.683,79	58.238.833,59
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	176.432.204,66	174.556.365,43	1.875.839,23
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	7.356.289,33	7.343.055,23	13.234,10
6	ACCENSIONE PRESTITI	1.097.526,00	1.097.526,00	0,00
Totale complessivo		**1.163.166.519,45**	**1.066.346.786,67**	**96.819.732,78**

2 - RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024

Alla data del ROR la situazione degli impegni da mantenere, reimputare e stralciare è la seguente, evidenziando che non è stato possibile avere le stampe degli impegni e riassuntive post- ROR del rendiconto a causa dell'impossibilità da parte del gestionale di fornire stampe provvisorie del rendiconto prima della definitiva chiusura delle operazioni di ROR e delle conseguenti variazioni, cosicché non è stato possibile riconciliare gli impegni con i pagamenti ma si è in attesa di effettuare i controlli con i dati della tesoreria, rinviato pertanto a rendiconto - per le stesse motivazioni evidenziate sopra al paragrafo 1.

Residui passivi competenza 2024

Titolo	Descrizione Titolo	Residui passivi 31/12/2024	Residuo da conservare al 31/12/2024	Economia residuo	Residuo da reimputare
1	Spese correnti	1.771.337.949,57	1.009.627.887,39	132.196.573,62	629.513.488,56
2	Spese in conto capitale	1.295.442.720,58	227.921.039,76	93.650.648,47	973.871.032,35
4	Rimborso Prestiti	2.242,50	0,00	2.242,50	0,00
Totale complessivo		**3.066.782.912,65**	**1.237.548.927,15**	**225.849.464,59**	**1.603.384.520,91**

Rispetto alle reimputazioni di euro 1.603.384.520,91, di cui euro 712.905.375,80 movimentano l'FPV nel triennio mentre euro 890.479.145,11 con movimenti di pari entrata e pari spesa.

Residui passivi al 31/12/2024 relativi alla gestione 2024 e anni precedenti

Alla data del ROR la situazione dei residui PASSIVI da mantenere e da stralciare relativa agli ante 2024 (quindi 2023 e anni precedenti) è la seguente, verificate con le stampe riassuntive post- ROR del rendiconto:

Titolo	Descrizione Titolo	Residui passivi 31/12/2024	Residuo da conservare al 31/12/2024	Economia residuo
1	Spese correnti	289.104.308,18	284.811.894,88	4.292.413,30
2	Spese in conto capitale	143.002.692,92	138.798.631,97	4.204.060,95
3	Spese per incremento attività finanziarie	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
Totale complessivo		**438.407.001,10**	**429.910.526,85**	**8.496.474,25**

3 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2024

Il FPV finale spesa 2024 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio 2025 che ad oggi è stato approvato ma che è in corso di modifica essendo pervenuto un DDL di variazione al collegio dei revisori per l'emissione del parere:

Nella L.R. 2/2025 definitiva approvata in data 27 febbraio 2025 la situazione è la seguente:

	2025	2025	2026
Fondo pluriennale vincolato	11.325.343,28	0,00	0,00

La variazione del fondo pluriennale vincolato finale 2024 da ROR, risulta il seguente:

	2025	2026	2027
Fondo pluriennale vincolato	712.905.375,80	5.898.283,57	3.010.186,42

La variazione solitamente dovrebbe riguardare unicamente la differenza per riportare l'FPV alla corretta consistenza a seguito alla chiusura del rendiconto, rispetto a quanto inserito nel FPV iniziale previsto della Legge di bilancio 2025-2027 appena approvata.

In questo caso, veniamo informati che, poiché la L.R. di bilancio 2/2025 rileva la consistenza corretta del FPV per la parte già incrementata, la variazione dell'FPV sul 2025 coincide con le reimputazione da ROR che vanno a movimentare il FPV. Tenuto conto che per le stesse motivazioni sopra riportate non è stato possibile avere le stampe definitive post-ROR di rendiconto dell'FPV, tali verifiche verranno effettuate in sede di relazione finale al rendiconto 2024.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2024, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

4 - RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (escluso il titolo 9): euro 2.365.118.743,41 di cui:

- euro 1.066.346.786,67 da gestione residui;
- euro 1.298.771.956,74 da gestione competenza 2024.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (escluso il titolo 7) euro 1.667.459.454,00 di cui:

- euro 429.910.526,85 da gestione residui;
- euro 1.237.548.927,15 da gestione competenza 2024.

5 - ANZIANITA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento ordinario ipotizzati dall'ente, classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Titolo	Descrizione Titolo	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale complessivo
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	83.135,75	112.227,77	105.489.175,92	19.159.031,43	27.447.957,94	116.724.297,19	160.138.162,27	687.832.647,73	1.116.986.636,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.103.062,31	67.221,04	21.205,63	1.902.782,04	18.661.729,14	22.702.769,44	87.074.398,35	269.535.567,27	406.068.735,22
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.049.337,21	10.367.716,80	27.918.087,89	1.297.201,77	85.703.186,24	80.212.015,31	107.115.138,57	125.014.374,82	442.677.058,61
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.793.077,60	169.129,20	1.616.544,19	5.805.482,40	22.223.070,84	59.893.261,06	75.055.800,14	214.925.182,93	389.481.548,36
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	125.813,52				1.549.726,32	3.289.290,32	2.378.225,07	1.464.183,99	8.807.239,22
6	ACCENSIONE PRESTITI	1.097.526,00								1.097.526,00
Totale complessivo		**22.251.952,39**	**10.716.294,81**	**135.045.013,63**	**28.164.497,64**	**155.585.670,48**	**282.821.633,32**	**431.761.724,40**	**1.298.771.956,74**	**2.365.118.743,41**

Di seguito si evidenzia il dettaglio dei residui attivi anche precedenti per totali, come richiesto dal collegio, al fine di verificare la movimentazione avvenuta durante il 2024:

Anno Accertamento	Residuo al 31/12/2023 (Importo Iniziale 01/01/2024)	Eliminati in corso d'anno	Totale Incassato su Accertamento	Residuo attivo 31/12/2024 ante ROR	Cancellazioni ROR	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario 31/12/2024
2004	175.913,41	0,00		175.913,41	105.873,66	70.039,75
2006	167.623,42	0,00		167.623,42	0,00	167.623,42
2010	760.000,00	0,00		760.000,00	0,00	760.000,00
2012	43.693,00	0,00		43.693,00	7.098,00	36.595,00
2013	85.569,72	0,00		85.569,72	28.062,49	57.507,23
2015	12.051.573,43	0,00	111.104,97	11.940.468,46	4.361.118,83	7.579.349,63
2016	6.336.196,94	0,00	116.447,86	6.219.749,08	198.600,51	6.021.148,57
2017	10.200.718,96	0,00	2.106.910,16	8.093.808,80	534.120,01	7.559.688,79
2018	25.986.908,88	328,74	1.863.332,08	24.123.248,06	13.406.953,25	10.716.294,81
2019	192.634.848,28	0,00	22.097.504,98	170.537.343,30	35.492.329,67	135.045.013,63
2020	60.062.989,24	0,00	31.686.662,57	28.376.326,67	211.829,03	28.164.497,64
2021	315.821.742,97	9.651,70	138.592.492,88	177.219.598,39	21.633.927,91	155.585.670,48
2022	687.183.189,42	23.777,36	396.526.839,84	290.632.572,22	7.810.938,90	282.821.633,32
2023	1.100.846.689,22	448.759,71	655.607.324,59	444.790.604,92	13.028.880,52	431.761.724,40
Totale complessivo	**2.412.357.656,89**	**482.517,51**	**1.248.708.619,93**	**1.163.166.519,45**	**96.819.732,78**	**1.066.346.786,67**

La situazione evidenzia che seppur si sia attuato - da parte di alcuni responsabili - quanto previsto dalla Sezione controllo della Corte dei conti Marche n. 144/2023/PAR in merito alla possibilità di cancellare residui attivi ultraquinquennali senza molte movimentazioni (seppur poi da indagare da parte della struttura e dal collegio ai fini della responsabilità dei singoli su eventuali prescrizioni, negligenze e danno erariale), restano circa 168.013.260,83 (pari a n. 560 residui attivi su un totale di 4086) di cui circa 35 milioni ante 2019, da riscuotere dopo aver cancellato nel 2025 a ROR circa 54 Milioni da attenzionare.

Ove si addivenisse ad una analisi prudenziale, applicando il principio di prudenza e tenuto conto che per tali residui mantenuti i responsabili non hanno rispettato il principio *dell'onere motivazionale che è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio,* - modalità che permette quindi di avere certezza della sussistenza del credito anche presso il creditore, - si dovrebbe effettuare un ulteriore accantonamento a rendiconto di 35 milioni portando ciò evidentemente ad un maggior disavanzo da ripianare.

Pertanto, nonostante le relazioni aggiuntive ricevute l'8 aprile 2025, dopo solleciti sulle sole posizioni campionate, che hanno relazionato sui vari crediti, si ritiene necessario addivenire ad un riaccertamento straordinario prima dell'assestamento del 2025 ritenendo che anche la situazione finanziaria e la presenza di tante entrate vincolate la cui spesa è ancora non liquidata, **evidenzia un precario equilibrio.**

In merito alla capacità di riscossione, richiamando quanto a questa specifica categoria è riportato nel paragrafo delle criticità, il collegio evidenzia una lenta capacità di riscossione di alcune tipologie di entrata riscontrata anche nelle operazioni di campionamento rispetto alle quali il collegio, oltre a fare pervenire osservazioni in fase di rendiconto, proseguirà con alcuni controlli con i singoli responsabili tenuto conto delle criticità riscontrate su numerose posizioni, tutto ciò per quanto possibile essendo ormai in via di chiusura il mandato del collegio.

La presenza soprattutto di residui attivi, ma anche passivi, con una anzianità molto datata (2004) ha obbligato il collegio da tempo a chiedere all'ente di mettere in atto ogni azione possibile per la verifica delle motivazioni, attivando procedure dedicate alla verifica della mancata prescrizione al fine di evidenziare eventuali responsabilità, non solo interne, ma anche di eventuali soggetti riscossori esterni.
Inoltre il collegio rileva che, tenuto conto delle criticità riscontrate e della lenta movimentazione delle posizioni più datate nonché anche del riscontro di alcuni residui campionati anche negli anni precedenti per i quali la documentazione a supporto è risultata anche la medesima, e vista la problematica in merito al monitoraggio dei residui attivi inviati al riscossore, ribadisce la necessità dell'ente, per l'anno prossimo, di iniziare un percorso di verifica più ampio che coinvolga le attività di riscossione sia interne che esterne. Tale percorso in parte era stato già organizzato dall'ente soprattutto relativamente alle partite seguite da SORIS, mentre difficoltà tuttavia persistono – come evidenziato dagli uffici - con l'agenzia della riscossione con la quale ovviamente è più difficoltoso incidere in maniera efficace. Già nei precedenti anni si era evidenziata la necessità di mettere in atto, oltre a quanto inserito nel regolamento nell'ultima sua stesura ed alle importanti azioni dell'ufficio Ragioneria, un'operazione di controllo in merito alla gestone delle partite gestite da riscossori coattivi esterni, indagando sui tempi di affidamento del credito al soggetto esterno da parte della struttura, sulle modalità di gestione da parte dei riscossori in merito alle azioni messe in atto al fine di evitare prescrizioni dei crediti, nonché la necessaria fase di rendicontazione, che non può essere solo finale bensì periodica su tutti questi aspetti. A tal proposito si ricorda ai Responsabili delle entrate di attenzionare le norme, in particolare si ribadisce che l'affidamento al riscossore delle posizioni creditorie deve essere seguito dalla vigilanza e dal controllo dell'attività effettuata dal soggetto riscossore, al fine di evitare la responsabilità del singolo dirigente/funzionario responsabile il quale è tenuto al controllo ed alla vigilanza delle azioni esecutive intraprese, dell'adeguatezza dell'attività svolta, della corretta applicazione di atti interruttivi della prescrizione, della corretta notifica degli atti, il tutto al fine non ultimo di acquisire i giustificativi necessari a conferma delle motivazioni da inserire in ROR.
Il Collegio sottolinea come l'analisi relativa alla gestione ed alla rendicontazione riferita ai residui, sia attivi che passivi, rivesta un ruolo di grande importanza, in quanto gli stessi incidono in modo sostanziale sulla determinazione della situazione finanziaria della Regione nonché soprattutto - come più volte evidenziato - sull'effettivo risultato di amministrazione che, unitamente alla correttezza dei vincoli di bilancio, permettono di addivenire al corretto risultato finale dell'ente e al conseguente corretto piano di rientro, essenziale per la sana gestione di un ente come la regione Piemonte e per il suo equilibrio di bilancio che, a parere del collegio, ad oggi viene certificato dai singoli responsabili sul cui lavoro il collegio deve necessariamente affidarsi tenuto conto delle varie criticità riscontrate nelle posizioni campionate.
Per tutte queste ragioni, il collegio **chiede di pianificare un percorso** che preveda, oltre a quanto già attuato, ad esempio relativamente alla procedura di addivenire alle cancellazioni solo in sede di ROR al fine di includere tutte le movimentazioni all'attenzione del collegio dei revisori pur effettuando periodicamente il monitoraggio delle singole posizioni durante tutto l'anno, anche **l'attuazione di una nuova procedura/vademecum di ROR o passaggio regolamentare con inserimento di un obbligo da parte del responsabile di settore di individuare anche una sorta di percentuale di insolvenza sul residuo attivo da inserire nelle motivazioni del ROR che scaturirà in una somma che verrà inserita ad incremento del FCDE da parte degli uffici ragioneria rispetto a quanto automaticamente avviene in sede di rendiconto degli accantonamenti per tipologie e che preveda con chiarezza per i residui cancellati dalla contabilità finanziaria ma iscritti nello stato patrimoniale, che il ROR possa essere il momento di rendicontazione da parte dei singoli responsabili anche delle azioni intraprese nell'anno su tali elenchi e che tale procedura/regolamento indichi, la modalità di gestione di tali posizioni creditorie da incassare.**

6 - ANZIANITA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento ordinario ipotizzata dall'ente classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Titolo	Descrizione Titolo	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale complessivo
1	Spese correnti	1.204.406,74	32.226,67	103.963,98	1.340.902,26	32.309.521,52	46.973.559,87	202.847.313,84	1.009.627.887,39	1.294.439.782,27
2	Spese in conto capitale	35.161.197,66	3.605.738,98	760.671,64	1.634.090,41	23.355.056,14	17.557.995,89	56.723.881,25	227.921.039,76	366.719.671,73
3	Spese per incremento attività finanziarie				3.300.000,00	3.000.000,00				6.300.000,00
4	Rimborso Prestiti								0,00	0,00
Totale complessivo		**36.365.604,40**	**3.637.965,65**	**864.635,62**	**6.274.992,67**	**58.664.577,66**	**64.531.555,76**	**259.571.195,09**	**1.237.548.927,15**	**1.667.459.454,00**

In merito ai residui passivi sono state riscontrate alcune criticità soprattutto relative ad atti di liquidazione perfezionati, datati, ai quali deve essere dato corso. Inoltre, si rende necessario effettuare un sollecito alle rendicontazioni non pervenute.

7 - ADEGUATA MOTIVAZIONE

Il collegio, verificata la documentazione pervenuta, prendendo atto del lavoro iniziato negli scorsi anni dal settore Ragioneria con il collegio e proseguito in continuità tramite le direttive impartite, da ultimo, dalla Responsabile del Settore Ragioneria con prot. 00005991 del 28 gennaio 2025 con le quali la stessa ha richiesto specifiche motivazioni sul mantenimento, cancellazione o re-imputazione, ha preso atto delle motivazioni inserite nei fogli di lavoro finalizzati al riaccertamento e divenuti gli allegati A e B della bozza di delibera di Giunta rilevando, per quanto sopra argomentato, ancora moltissime carenze.

Come già anticipato, pur consapevole della necessità che le casistiche siano standardizzate ai fini all'espletamento delle operazioni contabili, invita i singoli Responsabili per il futuro, anche nelle singole determinazioni, a documentare il più possibile le motivazioni a supporto delle operazioni effettuate, anche al fine di una corretta riconducibilità delle responsabilità riconducibili ai singoli ruoli in quanto molte di quelle campionate sono risultate assolutamente non sufficienti, così come la documentazione a supporto nella maggior parte dei casi non ha messo il collegio nella condizione quantomeno di poter confermare la correttezza dell'operazione effettuata dal Responsabile.

Si chiede di verificare inoltre la possibilità, a parere del collegio procedura essenziale, di inserire nella documentazione dei singoli Responsabili anche una valutazione dell'esigibilità dei residui attivi, soprattutto inerenti ad esempio ai residui attivi riconducibili a società in procedure concorsuali e a quelli relativi a procedure di riscossione in atto così come si rende assolutamente indispensabile distinguere le cancellazioni di residui attivi dovuti a inesigibilità o insistenza ed anche l'evidenziazione nei file del soggetto debitore e creditore. Sul tema si rinvia al paragrafo dei suggerimenti.

In merito si chiede per il futuro che, relativamente al mantenimento di residui, si inseriscano gli elementi giuridici necessari alla loro motivazione, mentre per le cancellazioni si provino le mancate prescrizioni e la mancata negligenza che può portare a danno erariale già nelle singole determine in modo da facilitare anche il controllo interno ed esterno del collegio e della Corte dei conti e/p per un eventuale verifica a posteriori a distanza di tempo.

Vi sono inoltre posizioni con diciture quali "credito ammesso al passivo fallimentare", "accertamento collegato all'impegno già liquidato", "credito da incassare …ultimo sollecito 2021" "in attesa di restituzione", "in attesa di trasferimento" senza ulteriori motivazioni che sono relative anche ad annualità molto datate e in alcuni casi anche a "rendicontazioni da eseguirsi" dal 2017 che non potrebbero essere divenuti residui sui quali si chiederanno verifiche ulteriori in rendiconto; è stata inoltre riscontrata una non

puntuale gestione dei crediti rateizzati i cui residui non rispecchiano l'esigibilità giuridica. Su queste si sollecita una verifica delle attività dei singoli responsabili eventualmente cercando di assegnare, ove possibile, degli obiettivi annuali.

Si evidenzia infatti come anche la Corte dei conti abbia richiamato l'attenzione alla necessaria indicazione di dettagliate motivazioni soprattutto dopo la segnalata deliberazione Corte dei conti per le Marche n. 144/2023/PAR come inserito nei paragrafi precedenti. Si rinvia, altresì, alle osservazioni e suggerimenti.

8 - OSSERVAZIONI e SUGGERIMENTI

Il collegio, tenuto conto delle verifiche effettuate meglio sopra dettagliate, richiamando l'intero paragrafo delle criticità osserva e suggerisce:

- tenuto conto della numerosità e "ricorrenza ordinaria" della presenza di residui attivi e passivi verso i Comuni del territorio, pur ritenendo legittima – peraltro normata, ed in alcuni casi prevista da direttive di atti di Giunta - la possibilità di compensazione delle partite di incasso e pagamento, tenendo conto della delibera di indirizzo dell'ente in tal senso, - come già auspicato nel precedente riaccertamento – si sollecita l'avvio di un percorso di circolarizzazione con tutti gli enti, al fine di certificare la corretta situazione creditoria e debitoria anche nei bilanci degli enti pubblici al 31 dicembre 2024 soprattutto in merito alle partite relative a contributi, tenuto conto che il nuovo software porterà ad un allineamento dalle partite solo sulle posizioni per ora del 2023 e 2024;
- in merito alla bozza di delibera di Giunta suggerisce nuovamente per il futuro, visto anche la condivisione sulla necessità di predisporre una tabella di raccordo, di inserire nella DGR definitiva le movimentazioni effettuate sui residui attivi e passivi evidenziando un raccordo con il perimetro sanitario non riaccertato, così come da schema acquisito dagli uffici e riportato dal collegio nella presente relazione. Medesima informazione aggiuntiva sull'anzianità dei residui e sulla movimentazione degli stessi nell'ultimo anno si ritiene importante sia inserita in DGR ai fini delle valutazioni della Giunta;
- in merito agli allegati A e B si chiede che vengano specificati per residui attivi cancellati se trattasi di inesigibilità o insussistenza e si suggerisce di indicare anche il creditore/debitore del singolo residuo ai fini dei controlli;
- si chiede che ai fini delle singole responsabilità finali venga inserito nel regolamento/procedura l'obbligo da parte del responsabile quiescente/dimissionario/trasferito di addivenire ad una sorta di verbale firmato digitalmente sulle ragioni dei mantenimenti delle singole posizioni permettendo al soggetto subentrante di avere immediata certezza delle posizioni prese in carico;
- attuare un'operazione di controllo in merito alla gestione delle partite gestite da riscossori esterni, verificando sui tempi di affidamento del credito al soggetto esterno da parte della struttura, sulle modalità di gestione da parte dei riscossori in merito alle azioni messe in atto al fine di evitare prescrizioni dei crediti, di acquisire periodicamente gli elementi per valutare l'eventuale stralcio del credito nonché la necessaria e conseguente fase di rendicontazione; si ricorda che lo "scarico" al riscossore delle posizioni creditorie non equivale al venir meno della responsabilità da parte del singolo dirigente/funzionario responsabile perché lo stesso è tenuto alla vigilanza ed al controllo dell'attività di riscossione, delle azioni esecutive intraprese, dell'adeguatezza dell'attività svolta, della corretta applicazione di atti interruttivi della prescrizione, della corretta notifica degli atti, il tutto al fine non ultimo di acquisire i giustificativi necessari a conferma delle motivazioni da inserire in ROR;
- si chiede per il futuro che nelle determine dei singoli responsabili, per le motivazioni inserite nel presente parere, siano riportati i totali per ogni tipologia di attività svolta sui residui a fine di effettuare anche ulteriori verifiche di coerenza complessiva degli atti e che vengano indicati i gradi di soccombenza al fine di ulteriori valutazioni di accantonamento da parte della Ragioneria in sede di rendiconto all'FCDE;

- si rinnovano le richieste di modifiche informatiche dando mandato alla propria partecipata CSI di dotare un ente complesso come la Regione di un software che permetta di effettuare tutte le simulazioni e variazioni necessarie. Si chiede di valutare una modifica che permetta la digitalizzazione delle operazioni di riaccertamento ordinario con possibilità di inserire motivazioni specifiche, seppur aggiuntive rispetto a quelle standardizzate decise dagli uffici, con obbligo per i residui attivi di indicare la percentuale da ritenersi prudenzialmente da accantonare ad FCDE;
- tenuto conto delle criticità riscontrate soprattutto sulla mancata uniformità delle motivazioni e della documentazione a supporto, il collegio dopo le numerose sollecitazioni ritiene indispensabile **che entro l'anno si addivenga ad un percorso di sollecitazione e consolidamento** della consapevolezza dell'importante ruolo e delle responsabilità intrinseche e dirette nonché della puntuale applicazione del regolamento in essere che prevede anche la predisposizione di relazioni da inviare al settore ragioneria. Ciò in quanto, nonostante siano state favorite attività di formazione dedicata al riaccertamento ordinario, di cui uno avvenuto nel mese di febbraio che ha portato ad alcuni piccoli miglioramenti, si rende opportuno valutare ulteriori regolamentazioni da inserire nel regolamento di contabilità che accompagnino i soggetti coinvolti ad una modalità standardizzata;
- chiede di monitorare costantemente l'attività' di recupero dei residui attivi mantenuti, con particolare riguardo alle annualità più remote, provvedendo allo stralcio laddove si accertino le condizioni previste dai principi contabili applicati ma in particolare, dopo il percorso effettuato sulle consuetudini dell'ente, nonostante sin dal primo parere di competenza abbia iniziato a richiedere implementazioni di base importanti, (e quindi pur avendo integrato la mancanza di un percorso inizialmente assente), ritiene che sia indispensabile ai fini della verifica degli equilibri di addivenire ad un **riaccertamento straordinario puntuale, indispensabile prima dell'assestamento del 2025,** almeno delle partite ante 2020 ritenendo che anche la situazione finanziaria e la presenza di tante entrate vincolate la cui spesa è ancora non liquidata, evidenzia un precario equilibrio pluriennale;
- si suggerisce, tenuto conto della procedura relativa alla riscossione coatta, di dare inizio – non avendone avuto riscontro neppure quest'anno - anche parallelamente ad un monitoraggio relativo ai residui attivi stralciati dalla contabilità finanziaria, e spostati sul patrimonio, ai fini della verifica dello stato di attuazione delle azioni di recupero. Si ritiene che il ROR sia momento di rendicontazione da parte dei singoli responsabili anche delle azioni intraprese nell'anno su tali elenchi e che questo tema debba essere inserito nel regolamento di contabilità al fine di monitorare eventuali possibili danni all'ente e che tale procedura/regolamento indichi la modalità di gestione di tali posizioni creditorie ancora da incassare;
- in merito alle motivazioni si rinvia al paragrafo dedicato rilevando il necessario allineamento a quanto indicato dalla deliberazione sopra menzionata della Sezione Marche.

9 - CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione, richiamando le criticità riscontrate in apposito paragrafo e le azioni che si sono concordate con la struttura, rilascia **parere positivo** al riaccertamento ordinario pur evidenziando che, dopo 5 anni di monitoraggio e richieste, oltre a sollecitare nuovamente un'azione più incisiva sul recupero e verifica delle posizioni soprattutto con anzianità oltre il quinquennio, ritiene di invitare l'Ente prioritariamente ad **un riaccertamento straordinario entro il prossimo assestamento** iniziando dalle posizioni più vetuste dandone notizia al collegio, almeno delle partite ante 2020, ritenendo che la situazione finanziaria attuale e gli ulteriori elementi dettagliati, riportati nella presente relazione, possano avere notevoli ripercussioni sugli equilibri da verificare.

13 aprile 2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)